

LA TASSAZIONE DEI PREMI

Con il c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2023, n. 215) approvato dal Parlamento a inizio anno, sono cambiate anche le regole per la ritenuta alla fonte per i premi dati nei nostri tornei.

Per premi inferiori ai 300 euro, almeno fino alla fine di questo 2024, e salvo ulteriori probabili proroghe al 2025, a determinate condizioni, non si applica la ritenuta alla fonte.

Riportiamo l'articolo di riferimento nel testo coordinato del Decreto Legge prima citato:

Art. 14, comma 2 quater: *“Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.”*

INDICAZIONI PRATICHE:

In sostanza, **i Presidenti di Circolo/Organizzatori devono tenere conto di tutti i premi che danno nei propri tornei ai singoli scacchisti nell'arco di un anno.**

Facciamo un esempio concreto:

un Circolo organizza due tornei all'anno con premi in denaro.

Lo scacchista Mario Rossi vince un premio da 300 € nel Torneo Alfa giocato a Giugno ed uno da 200 € al Torneo Beta giocato a Settembre.

Il Presidente del circolo organizzatore, prima di fare il bonifico per il secondo premio al signor Rossi, deve applicare la ritenuta del 20 % sul totale di 500€ (300 € Torneo Alfa + 200 € Torneo Beta) e, dunque, tratterrà 100 € dal premio del Torneo Beta effettuando al signor Rossi un bonifico di soli 100 €.

Il discorso diviene più complesso con i premi in generi alimentari che spesso vengono dati ai nostri tornei.

La norma citata non fa differenza tra premi in denaro o in natura, pertanto, essi andranno valutati (dovrà essere cioè dato loro un valore in denaro) e se non superiori a 300 € sono esenti da ritenuta. Nell'esempio precedente se il 2° premio fosse stato in natura comunque concorrevano alla formazione del totale al signor Rossi.

A cura dell'Avv. Alessandro Cirelli, Consigliere in quota società del CR Marche